



Regolamento di Utenza per la fornitura di acqua potabile

**D.G.M n°424/98 E D.G.M. n°1010/98
Consiglio di Amministrazione del 23/12/2014**

INDICE

PREMESSA	pag. 5
PARTE PRIMA – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	
Art. 1 - Definizioni	pag. 5
Art. 2 - Fornitura dell'acqua	pag. 5
Art. 3 - Tipologia delle forniture	pag. 6
Art. 4 - Sistema di distribuzione dell'acqua	pag. 6
PARTE SECONDA – NORME PER LA FORNITURA	
Art. 5- Domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto	pag. 6
Art. 6 - Destinatario della fornitura e relative norme	pag. 7
Art. 7- Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura	pag. 8
Art. 8 - Deposito Cauzionale	pag. 8
Art. 9 - Durata del contratto	pag. 9
Art. 10 - Contratti temporanei	pag. 9
Art. 11 - Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione	pag. 9
Art. 12 - Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione	pag. 9
Art. 13 - Impianti interni d'utenza	pag. 10
Art. 14- Norme per l'esecuzione delle derivazioni	pag. 10
Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori	pag. 11
Art. 16 - Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua	pag. 11
Art. 17 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura	pag. 11
Art. 18 - successione nel rapporto di fornitura	pag. 11
Art. 19 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione	pag. 11
Art. 20 - Revoca della fornitura per abusi	pag. 12
Art. 21 - Obbligo del pagamento dei canoni maturati	pag. 12
Art. 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio	pag. 12
Art. 23 - Attività informativa e sensibilizzazione dell'utenza	pag. 12
PARTE TERZA – UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI	
Art. 24 - Contributi di allacciamento	pag. 13
Art. 25 - Tipologie di utenza e fasce di consumo	pag. 13
Art. 26 - Tariffe dell'acqua	pag. 14
Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua	pag. 14
Art. 28 - Contatori	pag. 15
Art. 29 - Posizione e custodia dei contatori	pag. 15

Art. 30 - Guasti agli apparecchi	pag. 16
Art. 31 - Lettura dei contatori	pag. 16
Art. 32 - irregolare funzionamento del contatore	pag. 16
Art. 33 - Manomissione dei sigilli	pag. 17
Art. 34 - verifica dei contatori a richiesta dell'utente	pag. 17

PARTE QUARTA - NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 35 - Prescrizioni e collaudi	pag. 17
Art. 36 - Collegamenti di impianti ed apparecchi	pag. 17
Art. 37 - Serbatoi – Presa di terra	pag. 18
Art. 38 - Modifiche	pag. 18
Art. 39 - Perdite – Danni – Responsabilità	pag. 18
Art. 40 - Vigilanza	pag. 18

PARTE QUINTA – FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO

Art. 41 - Definizione degli impianti di uso pubblico	pag. 19
Art. 42 - Uso delle fontanelle pubbliche	pag. 19
Art. 43 - Prese d'acqua per scopi particolari	pag. 19
Art. 44 - Norme per le bocche antincendio	pag. 19
Art. 45 - Canoni per bocche antincendio	pag. 20
Art.46 - Cauzioni per bocche antincendio	pag. 20

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47 - Identificazione dei dipendenti	pag. 20
Art. 48 - Prescrizioni generali	pag. 21
Art. 49 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua	pag. 21
Art. 50 - Reclami	pag. 21
Art. 51 - Applicabilità del diritto – Controversie	pag. 21
Art. 52 - Obbligatorietà	pag. 22
Art. 53 - Utenze abusive o irregolari	pag. 22
Art. 54 - Decorrenza e norme transitorie	pag. 22
Art. 55 - Oneri fiscali	pag. 22

PREMESSA

Il presente “Regolamento di utenza per la fornitura di acqua potabile” disciplina il servizio pubblico di distribuzione dell’acqua potabile che la Salerno Sistemi S.p.A., di seguito indicata con il termine Società, svolgerà per conto del Comune di Salerno nel relativo territorio comunale.

PARTE PRIMA – DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1- Definizioni

Agli effetti del presente Regolamento si intende:

a) per tubazione stradale il complesso delle tubazioni prevalentemente interrato, posate su suolo pubblico o privato che, partendo dall’impianto di captazione o distribuzione, portano l’acqua agli impianti di derivazione di utenza.

Tali impianti verranno realizzati a cura e criterio della Società che, nel corso della gestione attuerà tutte le manutenzioni e modificazioni opportune per adeguarli alle necessità del servizio.

b) per allacciamento d’utenza o impianto esterno quel complesso di dispositivi, apparecchiature ed elementi compresi tra la tubazione stradale (esclusa) ed il punto di consegna dell’acqua all’utenza (compreso) individuato nel contatore normalmente ubicato nella presa a pozzetto sita al confine della proprietà.

L’impianto esterno verrà eseguito a cura e criterio della Società che provvederà ad esercirlo effettuando le modificazioni e manutenzioni opportune per adeguarlo alle necessità del servizio e realizzando, se del caso sullo stesso impianto, anche allacciamenti per altri utenti.

L’esecuzione dell’impianto esterno è subordinata alla preventiva autorizzazione scritta rilasciata dal proprietario (o suo legale rappresentante) e dall’amministratore degli immobili interessati, nonché ai permessi delle autorità competenti;

c) per impianto interno il complesso delle tubazioni ed accessori che distribuiscono l’acqua dal contatore (escluso) agli apparecchi utilizzatori.

L’esecuzione delle opere dell’impianto interno e la manutenzione sono a carico del proprietario dell’immobile o per esso dell’utente che dovrà effettuarle con la massima cura essendo responsabile di tutti i danni che dovessero derivare dalle opere stesse e/o dalla loro erronea esecuzione;

d) per contatore l’apparato di misura dell’acqua ubicato presso le utenze, di cui la Società effettua la manutenzione.

Art. 2 - Fornitura dell’acqua

1) La somministrazione di acqua alle diverse utenze è disciplinata dalle norme e disposizioni del presente Regolamento e dalle sue successive modificazioni ed integrazioni.

2) Per le forniture ordinarie la Società erogherà acqua potabile con il sistema a misura, nei limiti della disponibilità derivante dalla portata delle fonti di approvvigionamento e nell’osservanza delle condizioni stabilite nel presente Regolamento; per le forniture a carattere provvisorio le condizioni particolari le condizioni particolari saranno fissate caso per caso all’atto della sottoscrizione della domanda di somministrazione.

3) Gli utenti che avessero bisogno di una pressione superiore a quella normale di esercizio dell'acquedotto potranno, previo benestare scritto della Società, installare un impianto di sopraelevazione, che dovrà essere dotato di idoneo dispositivo atto ad impedire che avvenga l'inversione del flusso idrico verso la rete dell'acquedotto ed il cui schema idraulico dovrà essere approvato dalla società.

4) La Società potrà fornire acqua anche per uso non domestico, nei limiti delle disponibilità e possibilità tecniche di erogazione, in relazione ai quantitativi richiesti, definendo con l'utente le condizioni particolari per la fornitura stessa.

5) Per il servizio di estinzione incendi la società eseguirà direttamente le opere necessarie sino alla proprietà privata ed effettuerà la fornitura a contatori.

6) Tutte le spese di costruzione e manutenzione delle bocche da incendio e relative condutture esterne ed interne saranno a carico dell'utente.

Art. 3- Tipologie delle forniture

1) Ai sensi dell'art. 2 della legge 5 gennaio 1994, n. 36, la fornitura dell'acqua è concessa con precedenza per gli usi civili.

2) La società può concedere erogazioni d'acqua per usi diversi quali: pubblici, industriali, commerciali ed artigianali, agricoli e per l'allevamento del bestiame, per utenze temporanee ed infine per utenze speciali.

Nei limiti della disponibilità e delle possibilità tecniche di erogazione e definirà con l'utenza le condizioni particolari per la fornitura idrica.

3) La Società applicherà per le diverse categorie predette tariffe differenziate, come stabilito dall'art. 13 della legge 5 gennaio 1994, n. 36 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 4- Sistema di distribuzione dell'acqua

1) La Società, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 5 gennaio 1994 n. 36, concede normalmente erogazioni di acqua potabile con il sistema a contatore.

2) Erogazioni a deflusso continuo, modulato da regolatori di deflusso, potranno essere concesse eccezionalmente.

PARTE SECONDA – NORME PER LA FORNITURA

Art. 5- Domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto

1) La domanda di allacciamento alla rete dell'acquedotto deve essere formulata dal richiedente o da un suo legale rappresentante, indicando:

- generalità, residenza e domicilio del richiedente;
- l'uso al quale l'acqua è destinata;
- il numero delle singole unità immobiliari che compongono l'immobile, nel caso di utenza condominiale;
- l'ubicazione dell'immobile per il quale si richiede l'allacciamento;
- il numero dei componenti di ciascun nucleo familiare per le utenze domestiche.

L'immobile deve essere in possesso dell'abitabilità o agibilità dal quale risulti la rispondenza ai requisiti urbanistici; nel caso di costruzioni nuove e/o ristrutturate, non potranno essere accolte domande di somministrazione di acqua da destinare ad edifici privi delle certificazioni di legge.

- 2) Qualora per soddisfare la richiesta di fornitura, la società debba installare in tutta o parte dell'opera di presa su proprietà privata o pubblica, l'utenza sarà concessa a condizione che il richiedente si faccia rilasciare dai proprietari e/o dai titolari di diritti reali, a sue spese e sotto la sua responsabilità, i necessari nulla-osta a che siano costituite le servitù di acquedotto per la costruzione e gestione degli impianti.
- 3) In casi particolari la Società potrà farsi carico di produrre la documentazione di cui al punto precedente, addebitando poi all'utente tutte le relative spese di cancelleria e di personale.
- 4) Resta comunque stabilito che tutti gli oneri previsti per la concessione del diritto di attraversamento sono a carico dell'utente (spese di contratto, depositi cauzionali, canoni annuali o altro).
- 5) Ai fini dell'autorizzazione all'esecuzione delle opere necessarie all'installazione dell'impianto e della eventuale stipula del successivo contratto di fornitura è necessaria la sottoscrizione del soggetto che ha un titolo giustificativo del possesso dell'immobile; per le persone giuridiche, per enti, associazioni e condomini la sottoscrizione è apposta dal legale rappresentante, nel rispetto delle vigenti norme di legge. La documentazione necessaria può essere sostituita da apposita autodichiarazione, nei casi previsti a norma di legge.
- 6) In ogni caso la Società si riserva la piena facoltà, a suo insindacabile giudizio, di accettare ogni richiesta di allacciamento, previo accertamento tecnico, e di subordinarne l'accoglimento alla sottoscrizione ed accettazione del preventivo ed all'adempimento delle prescrizioni e determinazioni in esso contenute, con manleva da qualsiasi responsabilità per eventuali autorizzazioni carenti o per diritti di terzi, siano essi Enti pubblici o privati, relative a servitù necessarie all'esecuzione stessa dei lavori.
- 7) La Società non darà seguito alla domanda di allacciamento e quindi non eseguirà i relativi lavori se non sarà precedentemente versato, a garanzia degli impegni assunti, l'intero importo relativo ai costi di allaccio preventivati.
- 8) Con la sottoscrizione del contratto di fornitura idrica si intende che il richiedente ed il proprietario dell'immobile, in caso siano persone diverse, accettano il presente Regolamento.

Art. 6 - Destinatario della fornitura e relative norme

- 1) L'acqua viene di norma somministrata agli stabili ubicati in zone servite dalla rete idrica, mediante costruzione di una presa per ogni numero civico.
 - 2) Le forniture di acqua potabile sono effettuate ai proprietari degli immobili e/o utilizzatori della fornitura.
 - 3) Nel caso di edifici costituiti in condominio, la fornitura può essere effettuata al condominio, per il quale risponde, ai sensi di legge, l'amministratore.
 - 4) Nel caso di stabili appartenenti a due o più proprietari, per i quali non sia prescritta l'amministrazione in condominio e sempre in presenza di un unico punto di consegna, i proprietari potranno stipulare contratti di fornitura distinti.
- In particolari casi, a giudizio della Società, per ragioni tecniche, può darsi luogo alla stipula di un contratto unico sottoscritto da tutti i proprietari.
- Potrà pure essere presa in considerazione, su richiesta dell'utente, l'installazione di tanti contatori quante sono le unità immobiliari costituenti l'intero fabbricato.
- In tal caso i singoli contatori dovranno comunque essere collocati in batteria ai piedi del fabbricato stesso.

5) La Società potrà, a suo insindacabile giudizio, collocare i contatori in batteria sui singoli piani all'interno del vano scale ed all'esterno degli alloggi, anziché ai piedi del fabbricato.

Art. 7- Modalità per il perfezionamento del contratto di fornitura

1) Per avere diritto alla fornitura il richiedente, o suo legale rappresentante, oltre al versamento dell'importo preventivato per l'allacciamento e delle competenze accessorie (quali contributi, depositi cauzionali, etc.) dovrà provvedere alla firma del contratto, unico documento che impegna la Società alla fornitura dell'acqua.

Il contratto dovrà essere firmato dal proprietario e/o dal locatario ovvero da persona delegata, previa esibizione dell'atto di delega.

2) Nel caso di Enti pubblici, collettività o società, il contratto dovrà essere firmato dal legale rappresentante o da persona allo scopo delegata, previa presentazione della documentazione di legge.

3) Le spese di contratto e consequenziali sono a carico dell'utente.

4) Copia del contratto viene rilasciata al sottoscrittore, al quale saranno addebitati gli oneri connessi e di registrazione, se richiesta.

Art. 8- Deposito Cauzionale

1) In applicazione delle Delibere emanate dall'Autorità di regolazione e controllo dei servizi idrici – AEEGSI -, all'atto della stipulazione del contratto di fornitura ed anche in corso di utenza, la società chiederà all'utente, a garanzia degli impegni da questi assunti, il versamento di una somma di danaro a titolo di deposito cauzionale, fruttifero di interessi a tasso legale.

Per le utenze che usufruiscono del pagamento tramite domiciliazione bancaria, postale o carta di credito, non sarà richiesto alcun deposito. Tale previsione si applica agli utenti finali con consumi annui fino a 500 mc.

Nel caso in cui la domiciliazione automatica avvenga in un momento successivo alla stipula del contratto, il deposito sarà rimborsato con la prima fatturazione utile successiva alla attivazione della domiciliazione stessa.

2) L'ammontare del deposito è commisurato alla tipologia di utenza secondo la tabella approvata dalla società da riportarsi sul sito aziendale.

Potrà essere richiesto aggiornamento, anche in corso di contratto, all'inizio di ciascun periodo regolatorio stabilito dall'AEEGSI.

Al momento della sottoscrizione contrattuale e per i contratti già esistenti l'utente dovrà versare un ammontare del deposito cauzionale pari alla metà del valore complessivo dello stesso, la rimanente somma è rateizzata in due fatture, a decorrere dalla prima utile emessa successivamente all'attivazione dell'utenza.

3) La società, in caso di insolvenza dell'utente, potrà incamerare tale deposito fino alla concorrenza dei propri crediti, senza pregiudizio per le altre azioni derivanti da inadempienze del presente regolamento ed inosservanza della legge. In caso di ripristino del rapporto contrattuale, l'utente deve restituire il deposito cauzionale nella sua integrità.

4) Ad avvenuta cessazione di utenza il deposito sui consumi sarà calcolato a conguaglio sulla fattura finale.

Art. 9- Durata del contratto

1) Il contratto di fornitura decorre dalla data di stipula, scade il 31 dicembre di ogni anno e si intende tacitamente rinnovato di anno in anno se non disdetto da una delle due parti con lettera raccomandata A/R.

2) Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, l'utente che intende recedere dal contratto di fornitura deve attenersi a quanto riportato nel successivo art. 17.

Art. 10- Contratti temporanei

1) Per contratti temporanei si intendono quelli relativi a cantieri, manifestazioni, fiere, impianti temporanei e comunque tutte le forniture a carattere saltuario.

2) I contratti per le forniture temporanee saranno stipulati esclusivamente con i titolari delle utenze o con i loro legali rappresentanti.

3) Le modalità e prescrizioni relative ai contratti normali si estendono ai contratti temporanei, i quali sono inoltre soggetti alle seguenti condizioni:

a) la durata, da computare a mesi interi, non può essere inferiore ad un mese e segue la scadenza indicata nelle relative concessioni comunali, salvo giustificata richiesta di proroga.

b) Il quantitativo minimo di consumo da pagarsi è stabilito preventivamente in ragione degli usi dichiarati e/o dei consumi di utenze analoghe.

4) Tali concessioni potranno essere rinnovate per la stessa durata e per più volte dietro richiesta degli originari richiedenti da prodursi almeno trenta giorni prima della scadenza.

Trascorso il termine di un anno senza tale richiesta, la Società potrà procedere senza alcun preavviso alla chiusura della derivazione.

Art. 11- Fornitura su strade servite dalla rete di distribuzione

1) Nelle zone servite dalla rete di distribuzione, la società, entro i limiti della potenzialità dei propri impianti e sempre che condizioni tecniche non vi si oppongano, concede la fornitura dell'acqua nel rispetto delle norme e condizioni previste nel presente Regolamento.

2) La derivazione, dalla tubazione stradale fino al misuratore, è eseguita esclusivamente dalla Società a seguito di domanda e l'onere relativo alla costruzione dell'allacciamento e di eventuali contributi è a carico del richiedente.

Tale onere verrà quantificato a mezzo di preventivo predisposto dalla Società.

3) Il preventivo, dopo l'accettazione dell'utente, comporta il pagamento del corrispettivo.

4) I prezzi previsti nel preventivo di spesa, saranno desunti dall'elenco prezzi per lavori della Regione Campania e, ove in questo non previsti, da prezzi analoghi praticati sul mercato.

5) L'impianto rimane di proprietà del Comune e la Società ne assume la manutenzione ordinaria e straordinaria così come regolato in convenzione.

6) Non sono a carico della Società ripristini, tinteggiature, rifacimento di pavimentazione e/o rivestimenti ed ogni altro particolare non facente parte dell'impianto, comunque insistente sulla proprietà dell'utente.

7) I costi manutentivi sono assunti dalla Società per le condutture insistenti su suolo pubblico.

La manutenzione delle condutture insistenti su proprietà privata è a carico del privato e si applicano le disposizioni del presente articolo.

Art. 12- Fornitura su strade non servite dalla rete di distribuzione

- 1) Per le zone non provviste di rete di distribuzione, la Società può accogliere le richieste, sempre nei limiti della potenzialità dei propri impianti e di tutte le altre condizioni tecniche
- 2) La realizzazione delle tubazioni stradali sarà a totale carico dei richiedenti e queste saranno di proprietà del Comune, della cui rete acquedottistica faranno parte integrante.
- 3) Il costo di realizzazione sarà determinato secondo le modalità previste dal precedente articolo 11 e la Società ne assume l'onore della manutenzione.

Art. 13- Impianti interni di utenza

- 1) L'acqua viene in ogni caso consegnata all'uscita dell'apparecchio di misurazione. Da questo punto ha inizio l'impianto interno la cui costruzione e manutenzione restano di esclusiva competenza e ad esclusivo carico dell'utente.
- 2) La Società declina qualsiasi responsabilità per i danni che potranno derivare agli impianti dell'utente in seguito ad eventuali modificazioni delle pressioni nella rete idrica di distribuzione.
- 3) La Società si riserva di procedere al cambio di pressione nel punto di consegna, con criterio discrezionale ed insindacabile, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità per mantenere l'efficienza del servizio.

In tal caso la Società ne darà tempestivo avviso agli utenti, affinché gli stessi possano disporre in tempo utile necessario all'adeguamento, a loro completa cura e spese, degli impianti interni al nuovo regime di pressione.

- 4) I guasti che in dipendenza di queste modificazioni di pressione potranno derivare alle tubazioni e/o agli impianti privati dovranno essere riparati a cura e spese dei singoli utenti.
- 5) Immediatamente dopo il misuratore, a cura e spese dell'utente, dovranno essere installati un rubinetto d'arresto, uno di scarico dell'impianto interno ed una valvola di non ritorno.

Art. 14 - Norme per l'esecuzione delle derivazioni

- 1) Spetta alla Società determinare, in presenza del richiedente o del suo rappresentante, le caratteristiche dell'allacciamento con particolare riferimento al tracciato dello stesso ed alla posizione del misuratore.
- 2) Il richiedente dovrà garantire che il percorso adottato rimarrà accessibile, ispezionabile nonché svincolato da qualsiasi tipo di servitù precedente, attuale o posteriormente costituita, sia per le parti interrate che per quelle in vista.
- 3) In caso contrario, il richiedente od il fruitore del servizio, provvederà a proprie spese alla normalizzazione che dovrà avvenire nell'osservanza di tutte le norme fissate dalla Società.
- 4) Con il pagamento della somma richiesta, che dovrà essere versata alla Società, la domanda di derivazione dell'utente è accettata e la Società eseguirà il lavoro compatibilmente con le proprie disponibilità e programmi, di norma entro 60 giorni.
- 5) Qualora l'esecuzione dei lavori venga procrastinata esclusivamente per motivi dipendenti dall'utente, oltre i due mesi, la società effettuerà a suo insindacabile giudizio (prima di procedere alla esecuzione dei lavori) l'aggiornamento dei costi d'opera.
- 6) Il preventivo si considera decaduto ad ogni effetto se il versamento non è fatto nei tempi stabiliti o segnalati nell'avviso di pagamento e pertanto la Società non si ritiene più impegnata a realizzare l'allacciamento.
- 7) La richiesta dei lavori e la loro esecuzione non impegna la Società alla fornitura che verrà concessa solo quando sarà formalizzato il relativo contratto.

Art. 15 - Rinuncia all'esecuzione dei lavori

Qualora nel corso dell'esecuzione dei lavori il richiedente rinunciasse all'allacciamento, qualunque ne sia il motivo, la Società addebiterà le spese relative alla parte del lavoro eseguito, quelle per la rimozione del materiale utilizzato nonché i costi di preventivo, oltre agli oneri di recesso dovuti all'impresa esecutrice dei lavori quale appaltatore della Società.

Art. 16- Divieto di sub-fornitura ed uso dell'acqua

- 1) E' fatto assoluto divieto di sub-fornitura dell'acqua ad altri locali che non siano quelli utilizzati dall'intestatario dell'utenza.
- 2) E' inoltre vietato utilizzare gli impianti di distribuzione dell'acqua per uso diverso da quello indicato nel contratto.

Art. 17 - Modalità per il recesso dal contratto di fornitura

- 1) Nel caso di vendita dello stabile, di cessione dell'esercizio o della locazione, gli utenti che intendono recedere dal contratto di fornitura devono darne comunicazione scritta alla Società, la quale provvederà al rilievo dell'ultimo consumo ed alla chiusura del misuratore con apposizione dei sigilli, entro 15 giorni dalla data di ricevimento della stessa.
- 2) In mancanza di tale disdetta essi restano unici responsabili nei confronti della Società e dei terzi e ne rispondono per ogni implicazione sia di carattere civile che penale.

Art. 18 - Successione nel rapporto di fornitura

- 1) Chi succede ad altri nella proprietà o nella locazione di un immobile nel quale sia attiva una fornitura dovrà presentare alla Società una nuova domanda di fornitura.
- 2) Nel caso di vendita o locazione dell'immobile, di cessione di esercizio e comunque in ogni caso di cessazione d'utenza, l'utente cessante dovrà darne immediato avviso alla Società verso la quale comunque sarà tenuto all'adempimento degli obblighi contrattuali.
- 3) La stipula del nuovo contratto per modifica d'intestazione è comunque sempre subordinata all'avvenuta liquidazione di ogni pendenza con l'utente cessato, con il quale è ritenuto solidalmente responsabile il proprietario dell'unità immobiliare.
- 4) Saranno a carico dell'utente subentrante le spese che la Società dovrà sostenere per voltura, eventuali opere di revisione della presa, ecc.

Chi occupa locali in subaffitto non potrà ottenere la fornitura dell'acqua a proprio nome; la relativa domanda di somministrazione dovrà essere sottoscritta dal locatore.

Art. 19 - Responsabilità dell'utente sull'uso e conservazione della derivazione

- 1) L'utente assume la vigilanza sul buono stato di efficienza e conservazione della derivazione e degli apparecchi di proprietà della società costituenti l'impianto e insistenti su proprietà privata e deve usare la massima diligenza perché siano preservati da manomissioni e da danneggiamenti. Tutti gli oneri per gli interventi di manutenzione ordinaria e straordinaria, relativi ad impianti e/o tubazioni, a monte dei misuratori e comunque insistenti su proprietà privata, sono a totale carico degli utenti e/o proprietari. Resta inteso che le opere idrauliche vengono eseguite a cura della Società ed a spese degli utenti e/o proprietari, che ne assumono gli oneri di custodia e vigilanza. L'utente è quindi responsabile dei danni ascrivibili a sua colpa, omessa vigilanza od incuria ed è pertanto tenuto a rimborsare eventuali spese di riparazione o sostituzione del tratto danneggiato.

- 2) L'utente deve provvedere a lasciare defluire una conveniente quantità d'acqua nella stagione invernale affinché il gelo non provochi danni alla condotta di presa, agli apparecchi relativi e al contatore; le eventuali operazioni di disgelo sono in genere eseguite da personale della Società.
 - 3) In ogni caso sono a carico dell'utente le spese per il disgelo, per le riparazioni ed eventuali sostituzioni per danni a lui imputabili, nonché il consumo di acqua dispersa.
 - 4) L'utente dovrà porre la massima cura nella ricerca e nella immediata eliminazione di guasti nel proprio impianto interno che potessero provocare dispersioni di acqua.
 - 5) La Società non avrà alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali aumenti di consumo anche sproporzionati che in conseguenza ne derivassero. L'utente sarà pertanto tenuto, in ogni caso, a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore.
 - 6) Qualora l'utente rilevasse perdite di acqua o riscontrasse anomalie nella erogazione del servizio dovrà darne immediato avviso alla Società.
 - 7) Gli eventuali danni provocati dalla fuoriuscita dell'acqua in caso di rottura delle tubazioni a valle del contatore saranno a carico dell'utente.
- Verificandosi danni agli impianti della Società, l'utente che vi avesse concorso in qualsiasi modo e misura sarà tenuto a risarcirli.

Art. 20 - Revoca della fornitura per abusi

- 1) L'utente a qualsiasi titolo e causa risponde civilmente e penalmente verso la Società, ritenendosi l'utente costituito in malafede anche agli effetti penali e senza pregiudizio della immediata chiusura della presa e della revoca della fornitura, per:
 - a) le manomissioni della condotta fino all'apparecchio misuratore compreso;
 - b) le destinazioni dell'acqua ad uso diverso da quello per cui fu concessa;
 - c) le derivazioni arbitrarie, sia pure con apparecchi amovibili, ancorché effettuate dopo l'apparecchio misuratore.
- 2) L'utente può solo estendere l'impianto entro i confini della sua proprietà purché a valle dell'apparecchio misuratore ed a condizione che l'acqua non sia destinata ad uso diverso da quello per cui è stata concessa.

Art. 21 - Obbligo del pagamento dei canoni maturati

La revoca della fornitura nei casi previsti dal precedente articolo ed in tutti gli altri del presente regolamento nei quali sia pronunciata colpa dell'utente non esime questi dal pagamento dei canoni dovuti, i quali dovranno anzi essere pagati in unica soluzione, indipendente dal risarcimento del danno.

Art. 22 - Interruzioni ed irregolarità del servizio

- 1) La società non ha responsabilità alcuna per ogni eventuale interruzione, limitazione di fornitura o per diminuzione di pressione dovuta a causa di forza maggiore, guasti od incidenti, scioperi ed esigenze tecniche.
- 2) Le utenze che per loro natura richiedono un'assoluta continuità di servizio dovranno provvedere all'installazione di un adeguato impianto di riserva rispondente ai requisiti che verranno indicati dalla Società.
- 3) In nessuno di tali casi l'utente avrà comunque diritto ad abbuoni o risarcimento di danni.

Art. 23 - Attività informativa e sensibilizzazione dell'utenza

- 1) Al fine di favorire una positiva partecipazione al miglioramento del servizio da parte dell'utenza e di una interazione non conflittuale con il personale che gestisce il servizio acquedottistico, la Società avrà cura di informare e sensibilizzare l'utenza per un corretto uso dell'acqua e per favorire il risparmio idrico.
- 2) L'attività informativa riguarderà anche la lettura delle bollette e l'esplicazione della struttura tariffaria.

PARTE TERZA – UTENZE, TARIFFE, ACCERTAMENTO DEI CONSUMI, MODI DI PAGAMENTO, CONTATORI

Art. 24 - Contributi di allacciamento

- 1) Per ogni derivazione d' acqua dovrà corrispondersi da parte dell'utente all'atto dell'allacciamento:
 - 1.1) il contributo di allacciamento;
 - 1.2) il contributo per la eventuale derivazione e servizio dell'impianto antincendio;
- 2) Ad allacciamento eseguito:
la quota fissa e l'importo relativo al consumo secondo la tipologia di utenza e la struttura tariffaria.

Art. 25 Tipologie di utenze e fasce di consumo

- 1) Le utenze si dividono a seconda dell'uso cui è destinata l'acqua, in domestiche e non domestiche:
 - nella prima categoria, rientrano le forniture di acqua potabile alle abitazioni private ed alle case coloniche ad uso abitativo.
 - nella seconda categoria sono comprese tutte le altre forniture come quelle effettuate ad attività commerciali (a titolo esemplificativo: negozi, ristoranti, bar, alberghi etc.) di servizi (a titolo esemplificativo: studi professionali, utenze condominiali, etc.) ed attività produttive in genere.
- 2) Le fasce di consumo trimestrali previste sono le seguenti:

uso domestico residente

- fascia mc 0-18
- fascia mc 18-36
- fascia mc 36-54
- fascia mc 54-72
- fascia mc oltre 72

uso domestico non residente

- fascia mc 0-36
- fascia mc 36-72
- fascia mc oltre 72

uso domestico residente famiglie numerose e portatori di handicap

- fascia mc 0-18
- fascia mc 18-54
- fascia mc 54-81
- fascia mc 81-108
- fascia mc oltre 108

uso non domestico

fascia mc 0-36

fascia mc 36-45

fascia mc 45-54

fascia mc 54-63

fascia mc oltre 63

minimo fatturato 36 mc trimestrali

3) La tariffa del servizio di fognatura e depurazione è quella stabilita dall'Autorità di Ambito, fatte salve le successive variazioni. La tariffa è unica e viene commisurata al 100% del volume di acqua prelevata dal pubblico acquedotto e/o da altre fonti di approvvigionamento.

Art. 26 - Tariffe dell'acqua

1) Il prezzo della fornitura è composto dai corrispettivi relativi alla fornitura di acqua e da quelli relativi al servizio di fognatura e depurazione, sulla base dell'articolazione tariffaria di volta in volta deliberata dalle Autorità competenti (Ato ed AEEGSI) secondo le disposizioni legislative vigenti.

Le relative tariffe sono differenziate per tipologia di utenza ed articolate per fasce di consumo, come disciplinato dall'art. 25.

Sono dovuti dall'utente anche i costi a titolo di quota fissa e contributo di solidarietà nonché gli oneri fiscali o di altra natura inerenti il contratto e la fornitura.

Per la fornitura idrica ad uso non domestico, i corrispettivi previsti a titolo di minimo impegnato sono dovuti comunque per tutta la durata del contratto, anche se il consumo del relativo periodo dovesse risultare ad esso inferiore.

2) Il pagamento delle quote fisse e manutenzione dei contatori nonché quello relativo alla manutenzione delle opere di presa è indipendente dal consumo ed è dovuto in qualsiasi caso.

3) Eventuali sospensioni di fornitura dovute ad interventi, lavori, condizioni particolari di esercizio, forza maggiore non danno luogo a sospensioni della quota fissa.

4) Le variazioni tariffarie saranno rese note agli utenti.

Art. 27 - Misura e pagamento dell'acqua

1) Ogni consumo di acqua, a qualsiasi titolo avvenuto, è a carico dell'utente.

2) Le erogazioni si intendono poste in esercizio dalla data del verbale di prima lettura del contatore.

3) Da tale data decorrono i termini contrattuali ed i corrispettivi pattuiti; il mese incominciato viene computato per intero.

4) L'iscrizione a ruolo decorre dal primo giorno del mese successivo dalla data del verbale di prima lettura del contatore.

5) Parimenti la cessazione comporta la cancellazione dal ruolo a partire dal primo giorno successivo alla data d'ultima lettura a chiusura.

6) L'acqua viene pagata in ragione del consumo indicato dal contatore e rilevato periodicamente, secondo turni stabiliti dalla Società.

7) I consumi saranno pagati in rate trimestrali anticipate per il canone minimo e posticipate per eventuali eccedenze a seguito di fatture emesse dalla Società ed almeno due volte l'anno.

8) A ricevimento della fattura, l'utente dovrà effettuare il pagamento (entro la data di scadenza) presso gli sportelli degli Enti indicati.

9) La Società si riserva, comunque di variare il sistema di fatturazione e/o riscossione.

10) Gli importi dovuti per la fornitura dell'acqua saranno riscossi dalla Società, ai sensi dell'art. 15 della Legge 5 gennaio 1994, n. 36.

11) In caso di ritardato pagamento della bolletta, oltre la scadenza indicata in fattura, l'utente sarà considerato moroso. Sarà addebitata un'indennità di mora modulata come segue:

a. 2% dal 1° al 10° giorno di ritardo

b. 4% dall'11° al 20° giorno di ritardo

c. 6% dal 21° al 30° giorno di ritardo

Dove il ritardo ecceda i 30 giorni, oltre la penale di cui innanzi, saranno dovuti interessi moratori al tasso legale maggiorato di 2 punti percentuali a fare data da quella di scadenza della fattura.

12) Persistendo la morosità oltre il 60° giorno della data di scadenza della bolletta, la Società può sospendere l'erogazione sino a che il pagamento sia effettuato, con diritto di recupero dei crediti maturati.

13) L'utente moroso non può pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

14) In caso di ripristino dell'erogazione, l'utente è tenuto a pagare, oltre alle somme di cui sopra, le ulteriori spese per la rimessa in servizio degli impianti e per le azioni svolte dalla Società a tutela dei propri diritti.

Art. 28 - Contatori

1) I contatori sono forniti esclusivamente dalla Società che ne stabilisce tipologia e calibro in relazione alla natura della concessione ed al consumo presunto che l'utente è tenuto a dichiarare all'atto del contratto.

2) La Società ha la facoltà di sostituire gli apparecchi di misura quando lo ritenga opportuno senza l'obbligo di preavviso o di giustificazione; nel caso di variazione di calibro (per mutate caratteristiche dell'utenza) la Società si riserva di addebitare all'utente stesso le spese relative.

3) Gli utenti sono i consegnatari dei contatori e pertanto sono responsabili di qualunque manomissione o danno ad essi arrecato anche da terzi o da ignoti.

Art. 29 - Posizione e custodia dei contatori

1) I contatori sono collocati nel luogo e nella posizione ritenuti più idonei dalla Società e comunque di facile accesso al personale della società stessa.

2) Di norma l'installazione di tali apparecchi viene fatta in apposito manufatto costruito a cura e spese dell'utente.

3) Tale collocazione deve avvenire di norma al limite della proprietà in adiacenza al muro di recinzione oppure in nicchia sul muro perimetrale del fabbricato o in locale interrato (di uso comune), o nell'atrio e dovrà essere ubicato in modo da non essere esposto al gelo, né alla polvere e lontano da fonti di calore.

4) La Società, comunque, si riserva di esaminare soluzioni alternative compatibilmente con le esigenze tecniche.

5) La Società ha facoltà di imporre il cambiamento di posto del contatore, ove possibile, a spese dell'utente, qualora il contatore stesso si trovi in luogo non idoneo alla sua verifica e conservazione.

6) L'adempimento di tutte pratiche è, in ogni caso, da considerarsi a totale cura e spese dell'utente, che se ne assumerà ogni responsabilità, anche per quanto attiene all'osservanza di tutte le norme e prescrizioni di tipo urbanistico e vincolistico, afferenti alla collocazione del contatore e del relativo manufatto.

- 7) Tutti i contatori sono provvisti di apposito sigillo di garanzia apposto dalla Società.
- 8) L'utente ha l'obbligo di mantenere accessibili, sgombri e puliti gli alloggiamenti dei contatori, assumendosi l'onere delle relative operazioni di manutenzione.
- 9) La manomissione dei sigilli e qualunque altra operazione destinata a rendere irregolare il funzionamento del contatore, possono dare luogo ad azione giudiziaria contro l'utente, alla sospensione immediata dell'erogazione, ed alla revoca della fornitura.

Art. 30 - Guasti agli apparecchi

- 1) L'utente deve provvedere a riparare dalle manomissioni il contatore e gli accessori, essendo egli responsabile dei danni e dei guasti che avvenissero per qualsiasi causa.
- 2) Nel caso di guasti l'utente ha l'obbligo di darne immediata comunicazione alla Società affinché questa possa provvedere.
- 3) Le riparazioni e le eventuali sostituzioni dei contatori, salvo i casi di danneggiamenti per dolo o per incuria, sono a carico della Società.
- 4) I contatori non possono essere rimossi o spostati se non per decisione della Società ed esclusivamente a mezzo dei suoi incaricati.

Art. 31 - Lettura dei contatori

- 1) La Società provvederà alla verifica e lettura dei contatori a mezzo di propri incaricati muniti di documenti di riconoscimento, con facoltà di procedere, quando lo ritenesse opportuno ad effettuare il controllo degli impianti interni per constatarne lo stato d'uso, le condizioni di funzionamento e la regolarità d'esercizio.
- 2) La lettura dei contatori sarà eseguita periodicamente, secondo turni stabiliti dalla Società, es. almeno due volte l'anno.
- 3) L'utente dovrà consentire il libero accesso ai propri locali, sia per dette operazioni, sia per ispezioni agli eventuali impianti della Società.
- 4) In caso di assenza dell'utente, durante il normale ciclo di lettura, l'incaricato lascerà un'apposita comunicazione notificante l'avvenuto passaggio con l'invito all'autolettura dei consumi che verranno considerati effettivi ai fini della fatturazione, così come potrà avvalersi della facoltà di lettura d'acconto calcolata sulla base dei consumi storici dell'utente o in funzione di quelli previsti per l'utilizzo dichiarato, con conseguente conguaglio dei consumi in occasione della prima lettura effettiva successiva.
- 5) La Società potrà procedere anche alla sospensione dell'erogazione dell'acqua, in caso di ripetuta impossibilità ad effettuare lettura.
- 6) In questa evenienza la riapertura del contatore sarà effettuata a lettura eseguita e dopo che l'utente abbia provveduto al pagamento delle spese.

Art. 32 - Irregolare funzionamento del contatore

1. Qualora venga riscontrata irregolarità di funzionamento del contatore e qualora l'utente non abbia provveduto a darne tempestiva comunicazione alla Società, il consumo dell'acqua per tutto il tempo per il quale possa ritenersi dubbio il funzionamento dell'apparecchio e fino alla sostituzione di esso, è valutato:
 - a) in misura eguale a quello del corrispondente periodo degli anni precedenti; oppure
 - b) in base alla media dei consumi dei periodi più prossimi a quello di dubbio funzionamento e nel corso del quale il misuratore ha funzionato regolarmente.

2. Nei casi di manomissione del contatore, da imputarsi all'utente ed in carenza di elementi di riferimento ai consumi precedenti, il consumo viene determinato dalla Società sulla base di sue valutazioni tecniche.

Art. 33 - Manomissione di sigilli

La manomissione dei sigilli ai contatori, alle saracinesche, ai rubinetti di arresto e a quanto altro posto in opera dal servizio acquedotto, comporta il pagamento da parte dell'utente di un indennizzo, nella misura stabilita dalle tariffe vigenti, oltre alle spese per il ripristino dei sigilli.

Art. 34 - Verifica dei contatori a richiesta dell'utente

1. Quando un utente ritenga irregolare il funzionamento del contatore sarà comunque tenuto al pagamento della fattura addebitata e, previo pagamento del diritto fisso stabilito, può richiedere alla Società di disporre le opportune verifiche.

2. Nel caso in cui la verifica dimostri un irregolare funzionamento, le spese delle prove e delle riparazioni necessarie sono a carico della Società, la quale provvederà al rimborso di eventuali errate fatturazioni per gli ultimi due periodi di fatturazione oltre al diritto fisso già pagato.

3. Se invece la verifica comprova l'esattezza di funzionamento del contatore sulla base della vigente normativa o, in carenza di questa, entro i limiti di tolleranza per esso previsti dal fabbricante, la Società provvederà ad addebitare tutte le spese sostenute per le operazioni connesse alla verifica richiesta.

4. Nel caso venga constatato un irregolare funzionamento tale da fornire letture sottostimate, si provvederà a norma del precedente art. 32.

PARTE QUARTA – NORME PER GLI IMPIANTI INTERNI

Art. 35 - Prescrizioni e collaudi

1. L'impianto per la distribuzione dell'acqua nell'interno della proprietà privata, dopo l'apparecchio misuratore e la relativa manutenzione, sono eseguiti con cura e spese dell'utente, in osservanza delle vigenti norme in materia.

2. La Società si riserva di formulare le prescrizioni speciali che riterrà necessarie.

Art. 36 - Collegamenti di impianti ed apparecchi

1. E' vietato collegare le condutture di acqua potabile con apparecchi, tubazioni, impianti contenenti vapore, acqua calda, acque non potabili o di altro acquedotto o comunque commiste a sostanze estranee.

2. E' egualmente vietato il collegamento dei tubi dell'acqua potabile con apparecchi a cacciata per latrine senza l'interposizione di vaschette aperte con rubinetti a galleggiante.

3. Tutte le bocche devono erogare acqua con zampillo libero e visibile al di sopra del livello massimo consentito dai recipienti ricevitori.

4. L'impianto interno dovrà essere elettricamente isolato dalla rete stradale con apposito giunto isolante e non potrà essere utilizzato come presa di terra per impianti elettrici.

5. Qualora l'utente prelevi acqua anche da pozzi o da altre condotte non è assolutamente ammessa l'esistenza di connessione tra gli impianti interni diversamente forniti.

6. Le installazioni per l'eventuale sollevamento dell'acqua nell'interno degli edifici devono essere realizzate in maniera che sia impedito il ritorno in rete dell'acqua pompata anche in caso di guasto alle relative apparecchiature.
7. E' vietato, in ogni caso, l'inserimento diretto delle pompe sulle condotte derivate da quelle stradali.
8. Gli schemi di impianto di pompaggio da adottarsi devono essere sottoposti alla preventiva approvazione della Società la quale può prescrivere eventuali modifiche.

Art. 37 - Serbatoi – Prese di terra

1. Nel caso che si renda indispensabile, previa comunque autorizzazione da parte della Società, l'accumulo d' acqua in serbatoi, la bocca di erogazione deve trovarsi al di sopra del livello massimo previsto.
2. I serbatoi dovranno inoltre essere dotati di adeguata tubazione per il troppopieno, il cui imbocco andrà posto in corrispondenza del livello di massimo riempimento, oppure di idoneo dispositivo per l'interruzione automatica dell'afflusso.
3. E' inoltre vietato utilizzare le condutture dell'acqua come prese di terra in connessione con linee di apparecchi elettrici e telefonici.
4. La Società chiederà la totale rifusione dei danni derivanti dall'inosservanza di questa norma.

Art. 38 - Modifiche

1. La Società può ordinare in qualsiasi momento le modifiche che ritenga necessarie per il corretto funzionamento degli impianti e l'utente è tenuto ad eseguirle entro i limiti di tempo che gli vengono prescritti.
2. In caso di inadempienza la Società ha la facoltà di sospendere l'erogazione finché l'utente non abbia provveduto a quanto prescritto, senza poter reclamare danni o considerarsi svincolato dall'osservanza degli obblighi contrattuali.
3. Da parte sua l'utente dovrà dare preventiva comunicazione alla società nel caso che intenda apportare modifiche al manufatto ove è collocato il misuratore o all'allacciamento eseguito dalla Società alla condotta stradale.
4. La Società provvederà a spese dell'utente a quanto necessario per adeguare l'impianto alle nuove esigenze dell'utente.
5. L'inadempimento da parte dell'utente alle prescrizioni che precedono consentirà alla società su semplice comunicazione scritta, di tenere risolto di diritto il contratto di fornitura.

Art. 39 - Perdite – Danni – Responsabilità

1. Sono di stretta competenza dell'utente la buona costruzione e manutenzione degli impianti interni.
2. La Società, peraltro, non può essere in alcun modo chiamata a rispondere dei danni che potessero derivare dagli impianti interni.
3. L'utente deve porre quindi la massima cura nella ricerca ed immediata eliminazione di guasti o disfunzioni nelle proprie condotte interne che possono provocare dispersioni d' acqua.
4. La Società non assume in merito alcun obbligo di richiamare l'attenzione dell'utente su eventuali, anche sproporzionati, aumenti di consumo che potessero comunque essere rilevati.
5. L'utente pertanto sarà tenuto a pagare integralmente l'acqua misurata dal contatore, indipendentemente dal tempo e modo della sua venuta a conoscenza della dispersione d' acqua.

Art. 40 - Vigilanza

1. La Società ha sempre diritto di procedere ad ispezioni degli impianti e degli apparecchi destinati alla distribuzione dell'acqua all'interno della proprietà privata.
2. Il personale della Società, munito di tessera di riconoscimento, ha pertanto incondizionata facoltà di accesso, sia per le periodiche verifiche di consumo, sia per accertare alterazioni o guasti nelle condutture e negli apparecchi misuratori e comunque per assicurarsi della regolarità dell'impianto e del servizio in armonia con quanto previsto dai regolamenti e dai patti contrattuali.
3. In caso di opposizione o di ostacolo, la Società si riserva il diritto di sospendere immediatamente la somministrazione dell'acqua fino a che le verifiche abbiano potuto aver luogo e sia quindi stata accertata la regolarità dell'esercizio, senza che ciò possa dar diritto a richiesta di compensi od indennizzi di sorta da parte dell'utente.
4. Resta altresì salva la facoltà della Società di ritenere risolto di diritto il contratto di fornitura e di esigere il pagamento dei propri crediti anche di natura risarcitoria.

PARTE QUINTA – FORNITURE PER USO PUBBLICO ED ANTINCENDIO

Art. 41 - Definizione degli impianti di uso pubblico

Sono considerati impianti per uso pubblico quelli ubicati nel territorio comunale e consistenti nei tipi di seguito indicati:

- a) tutte le fontanelle pubbliche;
- b) le bocche di innaffiamento di strade e giardini comunali;
- c) gli impianti destinati al lavaggio delle fognature e dei pubblici orinatoi;
- d) gli impianti degli edifici destinati ai pubblici servizi comunali;
- e) gli impianti sportivi comunali;
- f) le bocche da incendio insistenti sul suolo pubblico;
- g) le utenze speciali.

Art. 42 - Uso delle fontanelle pubbliche

1. L'acqua delle fontanelle pubbliche può essere prelevata per usi domestici, limitatamente al necessario, ed è escluso tassativamente ogni altro uso.
2. E' solo ammesso il prelievo con bottiglie, fiaschi e secchi.
3. E' vietato prelevare acqua dalle fontane pubbliche con tubi di gomma o equivalenti e/o, comunque, farne uso diverso da quello previsto al punto precedente.

Art. 43 - Prese d' acqua per scopi particolari

- 1) Lungo la rete di distribuzione dell'acqua potranno essere installate dalla Società:
 - a) bocche antincendio;
 - b) bocche per l'innaffiamento stradale e dei pubblici giardini, per il lavaggio delle fognature e per qualsiasi altro scopo nell'interesse collettivo
2. Chiunque manometta o usi arbitrariamente tali prese sarà perseguito a norma di legge.

Art. 44 - Norme per le bocche antincendio

1. Per l'alimentazione di bocche antincendio viene stipulato un apposito contratto, sempre distinto da quello relativo ad altri usi, restano pure distinte le relative prese di alimentazione le quali non possono essere destinate ad utilizzazioni diverse.
2. La Società provvede alla realizzazione delle suddette prese.
3. L'utente deve fornire alla Società lo schema di installazione delle bocche antincendio, approvato dai VV.FF. provvedendo altresì al tempestivo aggiornamento dello schema in caso di variazione e dandone immediata notizia alla Società.
4. In caso di inadempimento la Società ha diritto di applicare all'utente, a titolo di penale, per ogni bocca antincendio effettivamente installata, il doppio della tariffa ordinaria per la durata di un anno.
5. L'utente dovrà regolarizzare l'impianto nel termine che gli sarà assegnato e, persistendo l'inadempimento, la Società interverrà in surroga provvedendo a spese dell'interessato che la Società andrà a riscuotere con il procedimento di cui alla L. 14.04.1910 n. 639.
6. Agli apparecchi di manovra per le bocche antincendio viene applicato dalla Società uno speciale sigillo.
7. L'utente ha il diritto di servirsi della bocca antincendio esclusivamente in caso di incendio e limitatamente alle operazioni relative allo spegnimento.
8. Quando si è fatto uso di una bocca antincendio, l'utente deve farne comunicazione alla Società entro 24 ore affinché questa possa provvedere alla riapposizione dei sigilli.
9. Qualora fosse constatata la rottura dei sigilli per cause non dipendenti dall'estinzione di incendi, oppure non fosse stato dato l'avviso di cui sopra, l'utente dovrà pagare una penale pari a due volte il canone annuale, per ogni bocca trovata manomessa, nonché tutte le spese per quei provvedimenti che la Società ritenga opportuno intraprendere per tutelarsi dai prelevamenti abusivi di acqua e salvo il maggior danno accertato.

Art. 45 - Canoni per bocche antincendio

1. L'utente di bocche antincendio deve versare un canone annuo, che potrà essere fatturato anche frazionato secondo la cadenza prevista per gli altri usi.
2. Tale canone è stabilito in funzione del numero e del tipo delle bocche installate e verrà aggiornato a decorrere da ogni variazione tariffaria.
3. La manutenzione delle bocche stesse è sempre a carico dell'utente.

Art. 46 - Cauzioni per bocche antincendio

1. A garanzia dell'uso delle bocche antincendio deve essere versato, a titolo cauzionale, un anticipo che sarà infruttifero, per l'adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, pari al doppio del canone annuo ed i relativi accessori.
2. Tale anticipo potrà essere aggiornato nel corso dell'utenza in relazione all'andamento delle tariffe.
3. Sin dal momento della stipulazione del contratto resta stabilito che l'anticipo verrà incamerato per la copertura di eventuali crediti verso la società e di eventuali irregolarità riscontrate nell'uso delle bocche antincendio, senza pregiudicare il ricorso ad eventuali azioni giudiziarie.
4. L'anticipo sui consumi, all'occorrenza previa detrazione delle somme di cui al precedente comma, è rimborsabile ad avvenuta cessazione dell'utenza dietro presentazione della relativa ricevuta.

PARTE SESTA – DISPOSIZIONI VARIE

Art. 47 - Identificazione dei dipendenti

1. I dipendenti della Società sono muniti di tessera di riconoscimento che dovranno esibire, a richiesta, nell'espletamento delle loro funzioni.
2. E' vietato ai dipendenti della Società accettare, sotto qualsiasi forma, mance e remunerazioni dagli utenti.

Art. 48 - Prescrizioni generali

L'utente si impegna ad accettare ogni eventuale variazione che la Società ritenesse di dover apportare alla fornitura dell'acqua ed ai propri impianti, impegnandosi altresì a provvedere, a sua cura e spese ad ogni modifica e sostituzione che si rendesse necessaria, in conseguenza di quanto sopra, per quanto attiene gli impianti interni e gli apparecchi di utilizzazione.

Art. 49 - Sospensione dell'erogazione dell'acqua

1. Oltre ai casi previsti dai precedenti articoli del presente Regolamento, la Società si riserva il diritto di sospendere la somministrazione dell'acqua nei seguenti casi:

- a) quando l'impianto ed il contatore risultino, a giudizio insindacabile della Società, collocati in posizione pregiudizievole al regolare svolgimento del servizio e l'utente non intenda provvedere alla sistemazione in conformità alle prescrizioni della Società stessa.
- b) Quando l'impianto ed il contatore risultino, per incrementi di consumo non autorizzati, entrambi o singolarmente insufficienti;
- c) Quando non venga regolarmente pagata la fattura dell'acqua consumata;
- d) Quando venga impedito l'accesso al personale della Società per la lettura del misuratore e per ogni controllo e verifica ritenuta opportuna;
- e) In seguito a perdite accertate di acqua o guasti negli impianti;
- f) Quando vengano manomessi i sigilli al misuratore e agli impianti; in tal caso, l'utente verrà penalizzato nella misura di un' ipotesi di consumo calcolato in funzione dell'utilizzo e per un periodo decorrente dalla data dell'ultima lettura effettuata dalla Società;
- h) La Società potrà inoltre, a suo insindacabile giudizio, rimuovere l'impianto distributivo, sul quale da un periodo superiore ad anni due non esistano misuratori con regolare contratto di fornitura. In tal caso la società non ha obbligo alcuno di ripristino;
- i) qualora l'allacciamento, comprendendo in essi il contatore e/o il manufatto relativo, risultasse in contrasto con la normativa in materia urbanistica emanata dalle competenti autorità locali;

2. in ogni altro caso di mancata osservanza del presente Regolamento.

In ogni caso l'utente non potrà pretendere risarcimento di danni derivanti dalla sospensione dell'erogazione.

Art. 50 - Reclami

1. Ogni reclamo dovrà essere comunicato alla Società per iscritto.
2. Non sono ritenuti validi reclami rivolti al personale della Società.

Art. 51 - Applicabilità del diritto – Controversie

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento sono applicabili le norme di legge, le disposizioni e gli usi vigenti.
2. Per ogni controversia tra la Società e l'utente è competente il Foro di Salerno.

Art. 52 - Obbligatorietà

Il presente Regolamento è vincolante per tutti gli utenti. Esso dovrà intendersi parte integrante di ogni contratto di fornitura senza che ne occorra la materiale trascrizione, salvo all'utente il diritto di averne copia gratuita all'atto della stipulazione del contratto o all'atto del suo rinnovo.

Art. 53 - Utenze abusive o irregolari

1. Chi, al momento dell'entrata in vigore del presente Regolamento di fornitura, risultasse abusivamente allacciato alle reti dell'acquedotto o, pur essendo titolare di utenza, avesse realizzato derivazioni a monte del contatore, è tenuto a segnalare tale situazione, per iscritto, nel termine di due mesi dichiarando la propria disponibilità ad accollarsi gli oneri per gli interventi e gli atti necessari alla regolamentazione dell'utenza.
2. Fatte salve le implicazioni penali ed i successivi interventi, la società segnalerà al Comune la presenza degli eventuali allacci non regolari e/o abusivi che saranno rilevati durante le attività di controllo e ricognizione della rete acquedottistica.
3. Il personale della Società potrà essere autorizzato, tramite ordinanza sindacale od ingiunzione giudiziaria, alla effettuazione di tutte le procedure tecnico finanziarie necessarie al recupero dei consumi abusivi pregressi e sarà autorizzato ad accedere alla proprietà privata dell'utenza al fine di constatare, anche in contraddittorio, l'abuso effettuato.
4. Se gli abusi sono precedenti all'inizio della gestione da parte della Società, questa effettuerà la riscossione dei consumi pregressi da parte delle utenze abusive riversandone l'incasso al Comune, diversamente tratterà gli incassi effettuati.
6. Le disposizioni del presente articolo saranno rese note mediante pubblici manifesti.

Art. 54- Decorrenza e norme transitorie

Il presente Regolamento abroga e sostituisce la normativa precedente ed entra in vigore dalla data di esecutività del provvedimento di approvazione adottato dal Consiglio Comunale.

Art. 55 - Oneri fiscali

Tutte le spese, nessuna esclusa ed eccettuata, ivi comprese registrazioni, bolli, ecc., e gli oneri fiscali relativi agli atti e contratti derivanti dall'applicazione del presente Regolamento, sono a carico dell'utente.